



Titolo

Processo sportivo in genere – principi del processo sportivo - condizioni dell'azione

Descrizione

Una generica aspettativa a fondamento del ricorso non è sufficiente per consentire la concreta esperibilità dell'azione, finalizzata a conseguire il bene della vita, inibito o compromesso dal provvedimento impugnato. Sarebbe insussistente la c.d. "*legitimitas ad processum*", intesa come presupposto per poter esercitare, in modo valido, i propri diritti o interessi protetti sul piano processuale, in base al principio generale, di cui al citato art. 100 CPC; ciò in relazione al costante orientamento del Consiglio di Stato secondo cui l'azione di annullamento proposta innanzi al giudice amministrativo è subordinata alla sussistenza di tre condizioni: a) la titolarità di una posizione giuridica, in astratto configurabile come interesse legittimo, inteso come posizione qualificata - di tipo oppositivo o pretensivo - che distingue il soggetto dal *quisque de populo* in rapporto all'esercizio dell'azione amministrativa; b) l'interesse ad agire, ovvero la concreta possibilità di perseguire un bene della vita, anche di natura morale o residuale, attraverso il processo, in corrispondenza ad una lesione diretta ed attuale dell'interesse protetto, a norma dell'art. 100 cod. proc. civ.; c) la legittimazione attiva o passiva di chi agisce o resiste in giudizio, in quanto titolare del rapporto controverso dal lato attivo o passivo (ex multis: Cons di Stato, VI, 2 marzo 2015).

Stagione Sportiva

2020-2021

Numero

n. 73/CFA/2020-2021/E

Presidente

Torsello

Relatore

Palmieri

Riferimenti normativi

art. 44 CGS;

Provvedimenti

SEZ I - DECISIONE N. 073 CFA del 18 gennaio 2021 (Sestese Calcio S.S.D. A.R.L. - Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Professionisti Serie A - Lega Nazionale Professionisti Serie B - Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega Nazionale Dilettanti - A.C.F. Fiorentina S.p.A. - Genoa C.F.C. S.p.A - Kouame Kouakou Christi - U.C. Albinoleffe S.r.l.)